



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 51 DEL 9 agosto 2010

OGGETTO: Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010.
Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento CE 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento Ce 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione del regolamento CE 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visti in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5396, del 27 novembre 2008, che reca disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi – Dipartimento-, prot. 391, pos. L, del 5 aprile 2006, avente per oggetto: "legge 20 febbraio 2006, n.

82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernete l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” (S.O.n. 60 alla GURI n. 59 del 13 marzo 2006);

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi – uff. III -, prot. n. 31514, pos. 28/4, del 13 luglio 2005, relativa a indicazioni sulla produzione di vini leggermente frizzanti o vivaci (sovrapressione inferiore a 1 bar);

Atteso che il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, non può superare la data del 31 dicembre 2010, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 della medesima legge, relativamente ai vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all’articolo 1, lettera a); per i quali il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni può avvenire anche al di fuori del termine suddetto.

Visti i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche che interessano in particolare il territorio della Regione Veneto;

Visti in particolare il:

- DPR 26 marzo 1970 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata “Gambellara”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 3 agosto 1993 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata “Colli di Conegliano” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19 settembre 2001 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave”, e successive modificazioni ed integrazioni
- D.M. 1 agosto 2008 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto di Gambellara” e approvazione del relativo disciplinare di produzione
- DM 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella” e approvazione il relativo disciplinare di produzione;
- DM 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” e approvazione il relativo disciplinare di produzione;
- DD 23 aprile 2002 relativo al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione del vino a denominazione d’origine “Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona”;

Ritenuto che tra le tipologie di vino tradizionali rientrino quelle ricomprese nell’art. 1 comma 1 lettera a), della legge 82/2006, per le quali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni si differisce nel tempo e che pertanto per tale tipologia di vini prodotti nella regione il termine può essere consentito fino al 31 marzo 2010, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

“Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona”;	fino al 31 agosto 2011
“Recioto della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” nonché per il “ripasso” dei vini Della DO “Valpolicella ripasso”	fino al 30 aprile 2011
“Recioto di Soave”	fino al 30 aprile 2011
“Recioto di Gambellara”	fino al 30 aprile 2011
“Gambella Vinsanto”	fino al 31 maggio 2011

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere con il presente atto a determinare il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2010/2011 sulla base dell'andamento climatico ed in particolare dell'evolversi delle fasi fenologiche sinora verificatesi, nonché il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Tenuto conto dell'evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà coltivate in Veneto, rilevate da vari enti ed organismi di settore;

Tenuto conto che dai lavori dall'ex Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano V.to (ora Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA), è determinabile con significativa precisione il periodo di inizio delle vendemmie a decorrere dalle date della fioritura e di pre-chiusura del grappolo;

Tenuto conto altresì dell'evolversi della maturazione dell'uva con riferimento al "quadro acido", tutto ciò in relazione agli obiettivi mercantili di taluni particolari vini oggetto della trasformazione delle uve della vendemmia 2010;

Vista la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la deliberazione n. 375 del 12 febbraio 1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture direzionali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti definitivi del procedimento, espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 2974 del 11 ottobre 2005 relativa alla costituzione delle Direzioni regionali e Unità di progetto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 della LR 1/97;

Vista la deliberazione del 22 novembre 2005, n. 3609, relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto;

Vista la deliberazione del 3 agosto 2010, n. 1971, relativa all'assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie regionali;

DECRETA

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2010/2011, decorre dal 16 agosto 2010 sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;
2. Di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
3. Di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2010, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei diversi tipi di "vini spumanti", "vini frizzanti", vini leggermente frizzanti o vivaci e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. Di consentire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, lettera a), la pratica delle fermentazioni e delle rifermentazioni fino al 31 marzo 2010, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

“Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona”;	fino al 31 agosto 2011
“Recito della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” nonché per il “ripasso” dei vini Della DO “Valpolicella ripasso”	fino al 30 aprile 2011
“Recito di Soave”	fino al 30 aprile 2011
“Recioto di Gambellara”	fino al 30 aprile 2011
“Gambella Vinsanto”	fino al 31 maggio 2011

5. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché a quanto riportato in merito nella nota Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – Dipartimento-, prot. 391, pos. L, del 5 aprile 2006;
6. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Dott. Andrea Comacchio